



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs. 117/2017

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - ENTE DEL TERZO SETTORE

PREMESSA

La Banda Musicale Comunale "Giuseppe Verdi" costituisce la naturale prosecuzione storica dell'attività della "Società Filarmonica Sinnai", fondata nel 1919, poi ricostituita in data 21/04/1983 con atto pubblico registrato al N.2648 presso l'Ufficio del Registro di Cagliari, assumendo la denominazione di "Associazione Musicale Giuseppe Verdi" di Sinnai.

In virtù del patrocinio del Comune di Sinnai si fregia del titolo di "Banda Comunale", garantendo la presenza nel territorio attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali e musicali, in conformità ad apposita programmazione annuale concordata tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale, nello spirito degli artt. 58-59-60 dello Statuto Comunale.

Con delibera del Consiglio Comunale N.1 del 18/01/2011 e con attestato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 17/03/2011, l'Associazione è stata riconosciuta come Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di interesse Nazionale.

ART.1) - CONFIGURAZIONE - SEDE - DURATA

1) Ai sensi del D.lgs n.117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni non riconosciute, il presente Statuto regola il funzionamento e la gestione dell'Associazione Musicale "Giuseppe Verdi" di Sinnai di seguito indicata anche come "Associazione".

2) L'Associazione ha sede legale a Sinnai (CA). L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Enti competenti e agli associati.

3) L'Associazione opera prevalentemente nella Regione Sardegna e potrà costituire, su delibera del Consiglio Direttivo, delle sezioni distaccate, nei luoghi che riterrà opportuni al fine di conseguire e migliorare gli scopi sociali.

4) L'Associazione è costituita con durata illimitata, salvo lo scioglimento ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e dalla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute.

5) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6) L'Associazione è un'organizzazione culturale amatoriale, apolitica e apartitica, senza alcun fine di lucro, aperta a tutti i soggetti interessati alla musica, uniformandosi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative, nel pieno rispetto della libertà, uguaglianza e dignità di tutti gli associati.

ART. 2) - DENOMINAZIONE

1) L'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) e sarà utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.



ART. 3) - OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ.

1) L'Associazione promuove la cultura e la pratica musicale in ogni sua forma, garantendo a tutti gli interessati una adeguata educazione e formazione musicale, sia individuale che collettiva, con particolare riguardo alla musica bandistica, mettendo al centro del percorso formativo il fare musica insieme, nella prospettiva dell'inclusione e del legame sociale.

Le attività sono rivolte principalmente a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, mentre la diffusione delle stesse può essere indirizzata alla generalità e non necessariamente limitata agli associati.

2) L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci e le prestazioni dei soci sono erogate a titolo gratuito. L'Associazione, qualora se ne presentasse necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare accordi, contratti o convenzioni con Enti pubblici e/o altri Enti, Imprese e soggetti privati

3) L'Associazione, coerentemente con le attività individuate dall'art.5 del Codice del Terzo Settore, ed in assoluta indipendenza politica, si propone di operare nei seguenti settori:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.*

b) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.*

c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.*

d) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto del bullismo e della povertà educativa.*

4) Le attività saranno svolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

a) *salvaguardare e mantenere attiva la tradizione bandistica nel proprio territorio, curando in particolar modo la gestione e il funzionamento della propria scuola di musica, favorendo fra i soci la costituzione di gruppi strumentali e/o vocali e coordinandone le attività*

b) *operare per la promozione e la diffusione di attività musicali, predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e istruzione nelle specifiche discipline musicali e strumentali, sia in forma individuale che collettiva, anche in collaborazione con il Comune di Sinnai.*

c) *diffondere, valorizzare e incentivare la cultura musicale, promuovendo ed organizzando iniziative culturali ed artistiche, concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali, saggi, conferenze, concorsi, festival e ogni altra forma di spettacoli legate alla musica, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Istituzioni pubbliche e private, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del proprio territorio.*

d) *partecipare a celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni civili, religiose, culturali e ludiche, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa, assumendone, se necessario, la direzione artistica.*

e) *stipulare ogni opportuno atto o contratto sia con Enti Pubblici e/o privati per l'esecuzione di manifestazioni ed eventi culturali e musicali (saggi, concerti, concorsi, seminari, convegni, corsi di musica, attività ricreative, etc.), a tal scopo l'Associazione potrà stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.*



f) pubblicare, editare, distribuire creazioni fonografiche e audiovisive, materiale di interesse artistico e musicale, connesse alle proprie attività istituzionali.

g) promuovere e incentivare scambi culturali con altre associazioni aventi analoghe finalità.

h) aderire e partecipare ad altre Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione

i) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative, anche attraverso attività commerciali marginali

j) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie o di ogni altro ente pubblico o privato.

k) ricevere donazioni, sostegni economici e contributi a fondo perduto da privati cittadini e/o da aziende pubbliche e private.

l) predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica della musica e, in particolare, della musica bandistica.

5) L'Associazione può esercitare, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo le norme contenute nel Decreto Ministeriale n.107 del 19/05/2021, che regola i criteri e limiti alle attività diverse, in attuazione all'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.

6) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere iniziative di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei decreti attuativi dello stesso.

ART. 4) - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione e non prevede il diritto di trasferimento, rimborso o rivalutazione, a qualsiasi titolo, della quota associativa

4) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, gli enti giuridici e del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal proprio Presidente o da altro soggetto delegato dall'ente.

5) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto (anche in forma telematica) al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi sociali.

6) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, comunicando l'esito al diretto interessato.



7) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

8) La qualifica di socio si acquisisce al momento dell'iscrizione nel libro soci, successivamente al pagamento dell'iscrizione annuale e della quota sociale, se dovute.

9) L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

10) I soci saranno tenuti al pagamento, entro il mese di marzo di ciascun anno, di una quota associativa annuale (valida dal 1 gennaio al 31 dicembre) stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato versamento, previa diffida, entro i 90 giorni successivi al termine sopra indicato, il socio si riterrà automaticamente escluso.

Per coloro che facciano richiesta d'iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale, la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

11) Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 5) - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1) La qualità di associato si perde per:

a) decesso. Il decesso dell'associato non accorda agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e non comporta la restituzione delle somme eventualmente versate.

c) morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.4 del presente Statuto.

d) scioglimento dell'Associazione.

2) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli Organi sociali.

b) aver arrecato gravi danni materiali o morali all'Associazione.

3) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza e al ricorrente deve essere garantita la partecipazione in Assemblea, con diritto al contraddittorio ma senza diritto di voto.

4) L'associato receduto o escluso non ha diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

ART. 6) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) L'Associazione garantisce a tutti gli associati uguali diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa e alle sue attività, escludendo ogni forma di discriminazione.

2) Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo e di essere eletti negli organi sociali.

b) di frequentare i locali dell'associazione, essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di parteciparvi e di concorrere all'elaborazione delle stesse.

c) esaminare i libri sociali, previa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, da esercitare presso la sede, alla presenza di un dirigente delegato dal Consiglio Direttivo.

3) Gli associati hanno il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

b) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo

c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

d) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

ART. 7) - CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci

a) soci fondatori/promotori

b) soci ordinari (suonatori - musicisti)

c) soci sostenitori

d) soci onorari/benemeriti

ART. 8) - Soci fondatori/promotori

Sono soci fondatori/promotori coloro che hanno promosso la ricostituzione della banda musicale e costituito l'Associazione. A pieno diritto è riconosciuto socio fondatore il Comune di Sinnai, rappresentato in assemblea dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 9) - Soci ordinari (suonatori - musicisti)

1) Sono soci ordinari tutti i componenti dei gruppi strumentali che con la loro opera gratuita contribuiscono e partecipano con regolarità alle attività culturali e musicali realizzate annualmente dall'Associazione.

2) All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota di iscrizione e di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e dei provvedimenti degli organi sociali.

3) Sono responsabili verso l'Associazione degli strumenti e di tutto il materiale che ricevono in consegna e/o in comodato d'uso gratuito.



ART. 10) - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all'Associazione e versano la quota annuale ordinaria e/o contribuzioni volontarie straordinarie.

Coloro che frequentano la Scuola di Musica dell'Associazione sono considerati soci sostenitori.

I minorenni sono rappresentati da uno dei genitori e/o da chi ne esercita la patria potestà.

ART. 11) - Soci onorari/benemeriti

I soci benemeriti sono individuati dal Consiglio Direttivo, che a maggioranza può conferire il titolo a persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni che hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo a incrementare il patrimonio sociale attraverso donazioni o lasciti di qualsiasi natura. Hanno diritto di voto e sono esclusi dal versamento della quota associativa.

ART.12) - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, qualora obbligatorio in base all'art. 30 D.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 13) - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati in regola con la eventuale quota associativa e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

2) L'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

3) Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria, indicati all'art. 16 dello Statuto.

4) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La convocazione alle Assemblee è estesa anche al genitore del socio minore, con diritto a parteciparvi ed intervenire in nome e per conto del socio rappresentato,

6) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) soci.

7) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e trasparenza.



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

9) L'assemblea può essere svolta anche a distanza, mediante strumenti audio - telematici (videoconferenza) a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14) - DIRITTO DI VOTO

1) Tutti i soci hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. (ex art. 320 c.c.), fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.

2) Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno due mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa.

3) Le votazioni dell'Assemblea avvengono di norma in forma palese, si farà ricorso al voto segreto quando saranno portati in approvazione provvedimenti che comportino valutazioni di qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone o per votazioni di liste o candidati alle cariche sociali in numero superiore a quelli previsti nel presente Statuto.

4) Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano ricevuto atti di sospensione in corso di esecuzione.

ART. 15) - ASSEMBLEA ORDINARIA

1) L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa può essere convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario

2) La convocazione dell'Assemblea ordinaria è effettuata dal presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso collettivo affisso nella sede e sul sito web istituzionale, da rendere pubblico almeno 7 (sette) giorni prima della data di adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione è altresì effettuata in via telematica al recapito risultante dal libro dei soci.

3) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

4) L'Assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Presidente, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei componenti, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero previsto dal successivo Art.17) del presente Statuto, salvo eventuali modifiche determinate dall'Assemblea.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il rendiconto di esercizio e l'eventuale programma annuale delle attività, predisposto dal Consiglio Direttivo.

b) determinare il numero per eleggere e/o revocare i componenti del Consiglio Direttivo.

c) eleggere e/o revocare il Presidente dell'Associazione.



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

d) eleggere e/o revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

e) eleggere e/o revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione.

g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

ART. 16) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione e modificazioni dello Statuto.

b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

c) altri eventuali oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

2) L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso collettivo affisso nella sede e sul sito web istituzionale, da rendere pubblico almeno 15 (quindici) giorni prima della data di adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di eventuale seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) al recapito risultante dal libro dei soci.

3) Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti/delegati.

4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre il voto favorevole di almeno dei 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti a libro soci.

5) In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede, a distanza di 15 giorni ad una seconda convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti/delegati e delibera a maggioranza assoluta.

ART. 17) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI E DURATA

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione. Esso è eletto ogni 3 anni dall'Assemblea dei soci. È composto da un minimo di **3 (tre)** a un massimo di **9 (nove)** elementi, ivi compreso il Presidente e tutti i componenti sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua approvazione.



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

- 2) Nella sua prima seduta elegge il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o quando ne faccia richiesta 1/3 dei componenti, o a maggioranza dei consiglieri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 ore.
- 5) Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute eventualmente anche in videoconferenza.
- 6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità su una decisione prevale il voto del Presidente.
- 7) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 8) Il Consiglio può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario in virtù di suoi particolari meriti personali, sociali e artistici. Il presidente onorario potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo e con diritto di voto alle Assemblee. E' esente dal versamento della quota associativa.
- 9) Il Consiglio Direttivo si avvale di un professionista esperto in ambito artistico musicale, che svolga l'incarico di Direttore Artistico dell'Associazione e della Scuola di Musica. Le modalità dell'incarico e dei requisiti saranno disciplinate nel regolamento interno.
- 10) Il Consiglio provvede, qualora uno dei componenti rinunci alla carica durante il corso del mandato, alla nomina del primo dei non eletti tra i candidati al Consiglio Direttivo. Esso decade qualora cessino dalla carica la maggioranza dei suoi componenti
- 11) In caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva. In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti, il Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto.
- 12) Al verificarsi di tale evento entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 17) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a) *deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.*
- b) *nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione*



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

c) redigere il rendiconto economico, e l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

d) deliberare la nomina del Direttore Artistico e instaura rapporti di lavoro con professionisti ed esperti in ambito artistico-musicale e fiscale, fissando qualifiche, mansioni e retribuzioni.

e) ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci

f) determinare le quote associative e di frequenza alla Scuola di musica

g) organizzare e gestire l'attività della banda musicale e della scuola di musica.

h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione

i) richiedere contributi e/o sussidi allo Stato, a Enti pubblici e privati per i fini istituzionali.

j) individuare le eventuali attività diverse rispetto alle attività di interesse generale

k) stipulare contratti e/o convenzioni con Pubbliche amministrazioni, associazioni e/o privati, collegate alle attività dell'Associazione.

2) Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell'Associazione

3) Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di progetti specifici.

ART. 18) - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei soci, dura in carica per **3 (tre anni)** e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone apposite quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.19) - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri (verbali assemblee e del consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

2) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo

ART. 20) - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra gli associati, purchè risulti in possesso di comprovate competenze e requisiti professionali. Egli è responsabile di tutta l'attività musicale e didattica dell'Associazione che svolge in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione. Ha il compito di dirigere il complesso bandistico e di gestire la scuola di musica, sotto tutti i suoi molteplici aspetti, curandone l'organizzazione didattica ed artistica. Con il consenso del Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di musicisti e/o docenti/istruttori qualificati per le attività concertistiche e didattiche.



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

ART. 21) - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

- 1) L'Associazione risponde, con le sue risorse economiche, per eventuali dei danni causati per inosservanza delle e dei contratti stipulati con Enti pubblici e privati.
- 2) L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa e degli Amministratori, con eccezione per questi ultimi dei casi di dolo e colpa grave.
- 3) I componenti del complesso musicale e i dirigenti sono assicurati contro infortuni e responsabilità civile verso terzi nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione

ART. 22) - DIPENDENTI E COLLABORATORI

- 1) Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o altra natura, di professionisti, di esperti, e/o consulenti, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle norme vigenti sugli incarichi di prestazioni lavorative.
- 2) I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e/o i collaboratori sono disciplinati dalla normativa vigente e dall'eventuale regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 23) - L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE DEI CONTI

- 1) L'Organo di Controllo, qualora previsto è nominato dall'Assemblea, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi.
- 2) Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può costituire al suo interno un organo di controllo, incaricando, anche tra gli associati, dei componenti in possesso dei requisiti indicati all'art.2397 del Codice Civile.
Esso dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
- 3) L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea, solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 24) - LIBRI SOCIALI

1) L'Associazione deve tenere i seguenti registri sociali:

- a) *registro degli associati.*
- b) *registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.*
- c) *registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.*
- d) *registro vidimato dei volontari, se presenti.*
- e) *registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, o di Revisione qualora previsti e nominati dall'Assemblea.*

ART. 25) - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chicchessia, in particolare a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

2) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 26) - RISORSE ECONOMICHE

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) *beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che pervengono a qualsiasi titolo.*
- b) *contributi, donazioni, lasciti e successioni effettuati da Enti o da privati vincolati da terzi e dal consiglio direttivo.*
- c) *eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.*

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) *quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati*
- b) *proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ammesse dal Codice terzo settore, o entrate derivanti da raccolte occasionali di fondi. o di altre norme vigenti in materia.*
- c) *contributi della Pubblica amministrazione, di Enti pubblici e/o privati, finalizzati al sostegno di programmi e/o convenzioni realizzati nell'ambito dei fini statutarî.*

ART. 27) - RENDICONTO DI ESERCIZIO

1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

2) Alla fine di ogni esercizio il consiglio Direttivo procede alla predisposizione, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione, del rendiconto di cassa o del bilancio secondo quanto previsto all'art. 13 del CTS e conformemente ai modelli di cui al D.M. 39/2020 e successive modificazioni e/o integrazioni.

3) Il rendiconto economico dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 28) - SCUOLA DI MUSICA

1) È costituita in seno all'Associazione una Scuola di Musica, di cui responsabile è il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo. I proventi dei corsi aperti ai soci e ai non soci saranno destinati esclusivamente al finanziamento delle iniziative culturali previste nello Statuto. La Scuola di Musica è soggetta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente, secondo le norme stabilite nel presente Statuto e dai regolamenti interni.

2) Gli allievi della Scuola di Musica della Banda sono considerati soci sostenitori.

La partecipazione alle attività della Scuola prevede il pagamento di una quota associativa annuale e di una quota di frequenza. Se minorenni sono rappresentati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà e al conseguimento della maggiore età il genitore può richiedere l'iscrizione a socio.

3) Gli allievi che hanno i requisiti indicati nell'art.9) dello Statuto, sono considerati soci ordinari dell'Associazione.

4) Le modalità di individuazione degli istruttori, l'offerta formativa, l'organizzazione didattica, i rapporti con gli iscritti, lo svolgimento e la durata dell'incarico, le condizioni di iscrizione e frequenza sono disciplinate nel regolamento generale.

ART. 29) - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono sottoscritte dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante legale e custodite presso la sede sociale.



ASSOCIAZIONE MUSICALE "GIUSEPPE VERDI"

VIA PERRA N. 61 - 09048 SINNAI (CA)

TEL. 070/782304 - C. F. 92018860921

ART. 30) - SCIoglimento, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, come stabilito dall'art.16 - punto 4 del presente Statuto.

2) In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3) Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe, previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31) - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente sulla privacy, ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ART. 32) - REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di disciplinare in modo migliore il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'assemblea può deliberare, con i quorum dell'assemblea in seduta ordinaria, dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

ART. 33) - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

ART. 34) - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del D.lgs.117/2017, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
